CAMERA DEI DEPUTATI N. 3210-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1966 (*Stampato n. 1512*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 maggio 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione fra l'Italia e la Grecia, firmata ad Atene il 19 marzo 1965, tende ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito.

Essa comprende 28 articoli. All'articolo 1 la Convenzione determina il suo ambito di applicazione, precisando che essa riguarda le persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Cogli articoli 2, 3, 4 e 5 vengono definiti i termini ricorrenti nei successivi articoli, nella loro portata giuridica e economico-fiscale.

Cogli articoli 6-22 la Convenzione precisa i criteri in base ai quali, in funzione della particolare natura del reddito, gli Stati contraenti si sono impegnati a procedere all'imposizione fiscale, nei confronti dei rispettivi

cittadini. In linea generale i criteri sono i seguenti:

1) imposizione nel luogo, dove esso viene prodotto;

2) imposizione nel luogo, dove esso viene percetto;

3) contemperamento dell'un criterio coll'altro, quando ciò è richiesta dalla particolare natura del reddito. Al riguardo assume particolare rilievo la norma, contenuta nell'articolo 8 della Convenzione, la quale concerne i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili. Tale reddito è infatti tassabile, solo, nello Stato contraente in cui si trova l'aeromobile. Tale disposizione, la quale peraltro si applica ai redditi realizzati dal 1° gennaio 1965, esonera da tale imposizione i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti e realizzati da una impresa di tale Stato. Questa disposizione tende a evitare gli abusi delle cosiddette bandiere ombra. Conseguentemente l'accordo tra l'Italia e la Grecia, firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi, derivanti dall'esercizio di navi, non avrà efficacia per la durata della Convenzione.

L'articolo 22 prevede espressamente i criteri da applicare per evitare le doppie imposizioni. Tuttavia essi, per quanto minutamente predisposti, non riescono del tutto a evitare questo fenomeno, anche se ne diminuiscono l'area e ne mitigano le conseguenze.

L'articolo 24 prevede le misure di salvaguardia contro una tassazione non conforme alle norme della Convenzione. In tal caso il residente d'uno degli Stati contraenti, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione del suo Stato, può sottoporre il caso all'autorità competente in cui risiede. Detta autorità farà del suo meglio, se la lagnanza le appare fondata, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

La Convenzione non contiene norme contrastanti coi nostri principî costituzionali e con quelli del nostro diritto tributario. Perciò la Camera può approvare il presente disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.